


Esente da bollo (Legge 11.8.1991 n. 266, art. 8, comma 1)

N. 43.436 di Rep.

N. 17.943 di Racc.



VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno febbraio duemilatredici, alle ore sedici, in Rodi Garganico, al corso Madonna della Libera n. 65, nel mio studio, avanti a me dott. Giovanni Gentile, notaio in Rodi Garganico, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Foggia e Lucera,

è presente il signor:

GALLO PIETRO, nato a Rodi Garganico (FG) il 3 luglio 1954 ed ivi residente alla via Carducci n. 19, codice fiscale GLL PTR 54L03 H480Z, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione, senza scopo di lucro, denominata "I BAMBINI DI ANTONIO", con sede in Rodi Garganico (FG) alla Via Carducci n. 19, codice fiscale 93050270714, costituita con mio atto del 24 aprile 2009, n. 41.174 di Rep. e n. 16.144 di Racc., registrato a San Severo il 5 maggio 2009 al n. 2031;

Il medesimo, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella suddetta qualità, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è stata convocata l'assemblea straordinaria della predetta Associazione per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"1) MODIFICHE STATUTARIE. APPROVAZIONE NUOVO STATUTO"

ed invita me notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Io notaio, aderendo a detta richiesta, dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza, su designazione unanime dei presenti, il signor Gallo Pietro, come sopra costituito, il quale verifica che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso personale contenente l'ordine del giorno inviato a tutti gli associati in data 11 febbraio 2013, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti e quindi constata:

- che sugli attuali ventinove (29) associati ne sono presenti nove (9) nelle persone dei signori: Gallo Pietro, Tamburrano Anna Maria Angela, Cataneo Piero Antonio, Carraro Milly, Petrosino Nicola, Torelli Anna Teresa, Altomare Dario, Matera Luigia e Cotugno Michele;

- che è presente il Presidente del Consiglio Direttivo nella persona di esso medesimo comparente;

- che perciò la presente assemblea, ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto Sociale, è validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Indi, il Presidente illustra l'argomento posto all'ordine del giorno e fa presente che, per vari motivi, sia di intervenuta normativa che a seguito di un migliore adattamento alle finalità associative, è necessario modificare lo statuto e poichè

le modifiche sono molteplici, propone l'approvazione di un nuovo testo di Statuto, di cui dà lettura all'assemblea degli associati.

L'assemblea degli associati, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare, senza riserva alcuna, il nuovo statuto dell'Associazione nel testo dianzi letto dal Presidente.

Il componente, quindi, mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", affinché ne formi parte integrante sostanziale, omissane la lettura da parte di me notaio, per espressa dispensa avuta dal costituito, con il consenso di tutti i presenti.

Il signor Gallo Pietro viene quindi delegato dall'Assemblea ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto quelle integrazioni, soppressioni e modifiche che fossero necessarie per l'iscrizione nell'Albo delle Persone Giuridiche, delle Onlus e delle Ong e a compiere presso tutti gli uffici ed enti pubblici competenti ogni pratica che fosse all'uopo richiesta.

Null'altro essendovi a deliberare la seduta viene sciolta essendo le ore diciassette e minuti cinque.


Richiesto, io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura, alla presenza dell'assemblea, al costituito, che l'approva.

E' sottoscritto alle ore diciassette e minuti dieci.

Consta di un foglio, scritto con mezzi elettronici da me no-

taio, per quattro facciate fin qui.

Luca Felice
notario *Luca Felice*



Esente da bollo (Legge 11.8.1991 n. 266, art. 8, comma 1)

All. "A" N.ro 43.436 di Rep., N.ro 17.943 di Racc.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE - ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA (ONG)

Costituzione, sede, durata, scopo

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "I BAMBINI DI ANTONIO"

- Organizzazione non governativa (Ong), che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, non ha finalità di lucro, è aconfessionale, apartitica, apolitica. Essa si costituisce ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, nonché delle norme in materia associativa previste dal Codice Civile.

Art. 2 - Sede

L'Associazione, che ha sede in Rodi Garganico (FG), opera in Italia e all'estero e può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.


I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio italiano non necessitano di modifiche statutarie e sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 4 - Scopo

L'Associazione intende dare impulso a esperienze di volontariato e di sostegno alle popolazioni di tutti i Paesi, ivi compresi quelli in via di sviluppo, in cui si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza. Intende, i-



noltre, concorrere allo sviluppo economico, sociale e spirituale delle popolazioni emarginate che vivono nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS).

L'Associazione si propone anche di collaborare con le organizzazioni non governative di altri Paesi sostenendo comunità emarginate e intraprendendo cammini di autosviluppo umano, sociale ed economico e culturale.

Inoltre l'Associazione:

- si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari; persegue altresì finalità di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS).

- le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci in quanto costoro si trovino nelle condizioni di svantaggio previste dalla legge;

- svolge le attività indicate nella lettera a) dell'art. 10 del Decreto Legislativo 460/97 e quelle ad esse direttamente connesse;

- svolge le attività previste dall'art. 2 della legge 49 del 26 febbraio 1987;

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avan-


zi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23-12-1996 n. 662, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto fin qui indicato seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e dalla legge 49 del 26 febbraio 1987.

L'associazione mira al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo è altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e



dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.

Art. 5 - Attività

1. L'associazione svolge le seguenti attività:


- a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) beneficenza;
- c) formazione;
- d) tutela dei diritti civili;
- e) ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzato al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 49 del 26 febbraio 1987.

Inoltre l'associazione fa proprie le finalità e le attività previste dagli articoli 1 e 2 della legge 49 del 26 febbraio 1987.

Per realizzare i propri scopi l'Associazione potrà, in via esemplificativa, svolgere le seguenti attività:

- a) coinvolgere l'opinione pubblica sui problemi relativi ai Paesi in via di sviluppo e alle zone di intervento;
- b) attuare qualsiasi progetto nazionale, europeo e internazionale diretto allo sviluppo delle trasformazioni sociali, culturali ed economiche nei Paesi in via di sviluppo;
- c) supportare i volontari con una adeguata preparazione u-



mana e professionale per cooperare alla crescita sociale ed economica delle popolazioni residenti nelle zone di intervento;

d) eseguire delle operazioni tendenti allo sviluppo autonomo delle economie dei Paesi emergenti;

e) attuare programmi settoriali, plurisettoriali o integrati, con la finalità di contribuire al potenziamento delle relazioni di cooperazione internazionale;

f) sviluppare attività di preparazione professionale, approfondimento e aggiornamento, rivolto sia agli insegnanti della scuola sia al personale non docente nell'ambito di progetti comunitari, nazionali o locali;

g) realizzare piani di sviluppo nei Paesi emergenti interessando tutti i comparti della realtà economica e sociale, con l'occupazione di volontari ed esperti, in cooperazione con le popolazioni interessate e in armonia con i piani di sviluppo locali;

h) pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, che possano contribuire alla sensibilizzazione sugli scopi prima esposti;

i) collaborare con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità sia nazionali che internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo;

j) collaborare con organismi, movimenti, gruppi o comunità che, vivendo gli stessi scopi dell'Associazione, promuovano

la conoscenza, la cultura e il lavoro tra popoli diversi;

k) aderire a Enti, Organizzazioni, unioni, federazioni nazionali e internazionali che si prefiggono le medesime finalità e scopi;


l) promuovere attività varie volte a finanziare e realizzare, in proprio o in collaborazione con altre associazioni e/o ONG, progetti di sviluppo integrato a beneficio delle popolazioni più disagiate presenti nei PVS, ad esempio bonifiche e coltivazioni di terreni, piccole industrie basate sulle comunità rurali, laboratori artigianali, programmi di istruzione e di addestramento professionale, programmi sanitari, consolidamento di processi di auto-sviluppo sociale, culturale ed economico, programmi di microcredito e di edilizia abitativa


ecosostenibile, miglioramento della condizione femminile, salvaguardia dei diritti dei bambini, protezione del patrimonio ambientale;

m) istituire programmi educativi contribuendo al sostegno economico a distanza di bambini/e in età scolare, alla costruzione di edifici scolastici e all'avvio e gestione di tutte le attività educative complementari e connesse;

n) approfondire lo studio delle cause degli squilibri economici, sociali e ambientali che sfociano in situazioni di degrado ambientale e di ingiustizia sociale, valendosi anche di interscambi di esperienze e di dirette comunicazioni con associazioni e/o ONG del posto;

Handwritten signature: S. S. S.





o) svolgere opera di sensibilizzazione della società e di formazione dei giovani e studenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla necessità di una più equa distribuzione, attuata con metodi nonviolenti, dei beni naturali del nostro pianeta, che sono indispensabili e limitati;

p) favorire la presa di coscienza dell'interdipendenza tra i popoli della terra e tra l'umanità e gli altri viventi e delle conseguenze che le azioni compiute localmente da singole persone e collettività possono avere a livello globale;

q) portare a conoscenza della società le metodologie e le attività svolte dall'associazione e le problematiche legate a uno sviluppo sostenibile, anche attraverso pubblicazioni, audiovisivi e altro materiale;

r) rappresentare i propri associati a livello nazionale nell'ambito della cooperazione governativa italiana e della cooperazione internazionale con i Paesi in Via di Sviluppo;

s) promuovere e facilitare il coordinamento, lo scambio di esperienze e la circolazione di informazioni tra gli associati, anche al fine di favorire forme di collaborazione tra i medesimi, e coordinare le relazioni fra i propri associati;

t) promuovere e gestire l'adozione a distanza;

u) promuovere la convivialità delle differenze fra i popoli, le culture, le religioni, le confessioni religiose, i gruppi umani, le persone;

v) promuovere scambi tra i popoli e le chiese del mondo;

w) promuovere e realizzare progetti che favoriscano una cultura di pace, di giustizia, di riconciliazione e di solidarietà, nonché progetti volti all'assistenza d'urgenza per calamità naturali e conflitti;

x) promuovere informazioni e formazione sui temi della mondialità, interculturalità, pace e solidarietà soprattutto nei paesi in via di sviluppo;

y) studiare progetti di solidarietà sia a livello nazionale che di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo;


z) promuovere la cultura, le tradizioni e la tutela di diritti del continente Africa mediante manifestazioni ludico ricreative, eventi, seminari, convegni, siti internet, pubblicazioni, serate a tema e concerti;

aa) promuovere e partecipare ad attività a tutela dei profughi e rifugiati politici;

bb) offrire e promuovere assistenza medica, socio-sanitaria, supporto riabilitativo e terapeutico, supporto psicologico anche nei confronti dei soggetti sensibili, deboli e disadattati;

cc) realizzare qualunque iniziativa atta a favorire trasformazioni sociali, economiche e culturali nell'ambito di propri progetti o di programmi e progetti, nazionali, europei ed internazionali, di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di salvaguardia dell'ambiente e di cooperazione decen-

Handwritten signature



trata;

dd) attuare progetti tendenti allo sviluppo autonomo delle economia dei paesi emergenti, nonché programmi settoriali, plurisetoriali o integrati, aventi il fine di contribuire al potenziamento delle relazioni di cooperazione internazionale;


ee) impegnarsi in attività di Educazione allo Sviluppo per fare crescere nell'opinione pubblica la comprensione dei problemi a cui fa fronte il continente Africa, in particolare con un'attività di formazione professionale, aggiornamento, perfezionamento e informazione rivolte tanto al personale docente e non docente delle scuole, quanto ad un più vasto arco di soggetti beneficiari, in particolare bambini, giovani e donne;

ff) produrre e diffondere propri studi e ricerche, nonché materiali didattici, opuscoli, libri, riviste, audiovisivi e quanto riterrà utile agli scopi dell'associazione stessa.

gg) promuovere ed attuare attività a favore di minori e minori non accompagnati anche mediante la gestione di case famiglia;

hh) promuove attività di accoglienza familiare;


ii) adoperarsi per individuare, prevenire, segnalare e rimuovere le cause che sono alla radice di situazioni di abbandono o di discriminazione; sfruttamento od abuso dell'infanzia, collaborando con istituzioni, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative, autorità statali, regio-



nali e locali, persone, enti, associazioni ed organizzazioni che perseguono fini analoghi all'associazione, anche per la creazione di servizi psico-socio-educativi e di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali.

jj) favorire ogni azione che tenda a dare una famiglia ai bambini che ne sono privi o che si trovano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato, promuovendo la conoscenza e la diffusione dell'istituto dell'adozione, in particolare di quella internazionale, di cui l'Associazione riconosce il carattere di sussidiarietà, con l'intento di contribuire al superamento di realtà discriminatorie ed emarginanti, nel rispetto di ogni diversità delle caratteristiche di genere, culturali, religiose ed etniche e nella consapevolezza che la famiglia è l'elemento fondamentale del tessuto sociale e costituisce l'ambiente più idoneo per la crescita armonica di ogni bambino così come espresso dalla Convenzione dell'O.N.U. sui diritti del Fanciullo del 20/11/1989 e dalla Convenzione de L'Aja del 29/05/1993.

kk) garantire che le adozioni internazionali avvengano sempre nel superiore interesse del minore e nell'assoluto rispetto delle legislazioni vigenti, dei principi internazionali e dei più rigorosi principi etici, sostenendo ogni iniziativa diretta a tale scopo, anche in collaborazione con altre organizzazioni.



ll) attuare servizi, avvalendosi anche dell'apporto di professionisti, in particolare in campo psicologico, giuridico e sociale, per sostenere ed assistere in modo eticamente e giuridicamente corretto le coppie aspiranti all'adozione e le famiglie adottive, verso le quali l'Associazione si impegna a non operare alcuna forma di discriminazione, attraverso:

mm) l'assunzione di formale incarico ricevuto dagli adottandi per lo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri, in collaborazione con le autorità, istituzioni ed organizzazioni operanti nel Paesi di origine dei minori ed in Italia, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi internazionali;

nn) il sostegno alla famiglia in tutto il percorso adottivo, prima, durante e dopo l'adozione, mediante incontri informativi, colloqui psicologici, percorsi formativi di gruppo, incontri culturali di sensibilizzazione e servizi di consulenza ed assistenza specialistica, ove richiesti, al fine di fornire agli aspiranti all'adozione ed alle famiglie adottive gli elementi necessari al positivo inserimento del bambino nella nuova realtà familiare e sociale;

oo) l'adeguata presenza operativa dell'Associazione nei Paesi in cui è autorizzata ad operare, anche al fine di offrire alle aspiranti coppie adottive la necessaria assistenza psico-socio-giuridica, nella fase di accompagnamento in tutte le fasi dell'adozione all'estero.

pp) predisporre programmi ed iniziative, a breve e medio periodo, di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del Terzo Mondo, dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi di provenienza dei minori adottandi, al fine di:


Handwritten signature
S. S. S.

a. favorire la permanenza dei bambini nella propria famiglia naturale o, comunque, nel proprio Paese di origine, anche attraverso strumenti di solidarietà quali il sostegno a distanza;

b. promuovere interventi in favore della prevenzione e rimozione delle situazioni di discriminazione, sfruttamento o, comunque, disagio sociale, con particolare attenzione ai minori ed alle ragazze madri;


c. incoraggiare e sostenere la diffusione dell'educazione di base e/o superiore;

d. promuovere la valorizzazione delle risorse umane, sviluppando, in questo contesto, un'opera di formazione, qualificazione, riqualificazione e riconversione professionale del personale locale in tutti i settori;

Handwritten signature


e. realizzare la creazione in loco di servizi di assistenza e supporto, come centri sociali, dispensari e/o ambulatori medici, centri scolastici e di formazione professionale, nei settori inerenti ai programmi di cooperazione allo sviluppo, quali l'area socio-sanitaria, scolastica, tecnico-scientifica ed agraria;

f. effettuare attività di formazione professionale e/o edu-



cazione formale, intra ed extra scolastica, in loco, di cittadini dei Paesi in via di sviluppo, dei Paesi del Terzo Mondo e dei Paesi di provenienza dei minori adottandi, anche attraverso l'impiego di volontari e/o professionisti qualificati.

qq) organizzare iniziative e programmi di informazione e di educazione allo sviluppo:

a. sensibilizzando, in un'ottica di rispetto e di consapevolezza, la società, ed in particolare gli aspiranti all'adozione e le famiglie adottive, alla conoscenza della realtà socio-culturale dei Paesi di origine dei minori che vengono adottati nel nostro Paese;

b. attivando interventi di formazione e supervisione rivolti a chi opera in contesti socio-educativi ed assistenziali, sia in Italia che all'estero;

c. divulgando, attraverso le istituzioni scolastiche e le altre realtà sociali di carattere associativo presenti sul territorio italiano ed estero, la cultura e le politiche della cooperazione internazionale e la conoscenza delle tematiche di educazione allo sviluppo, all'interculturalità, alla solidarietà, dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e del diritto di ogni individuo al benessere psico-sociale;


d. studiare i fenomeni e le cause del disagio psico-sociale, nonché delle situazioni che portano allo stato di abbandono di minori, in Italia, nei Paesi in via di sviluppo


e del Terzo mondo e nei Paesi di provenienza dei minori, e raccogliere e diffondere documentazioni su tali esperienze, anche attraverso proprie pubblicazioni, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali;

rr) inoltre potrà:

- a. partecipare e/o collaborare a programmi di enti ed organismi anche internazionali, aventi finalità analoghe;
- b. aderire ad altri enti ed organismi, anche internazionali, aventi finalità analoghe;
- c. organizzare convegni, incontri e seminari sia in Italia che all'estero, pubblicare testi per famiglie ed operatori;
- d. realizzare ricerche ed attività di studio anche collaborando con Enti pubblici ed Università;
- e. curare la formazione professionale per ogni ordine e grado in particolare sui temi dell'educazione allo sviluppo e la promozione di una cultura di solidarietà sociale;
- f. realizzare corsi di formazione per famiglie ed operatori;
- g. organizzare attività di raccolta fondi;
- h. ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da Enti pubblici, privati, territoriali e non;
- i. stipulare convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi associativi;
- j. partecipare a conferenze ed eventi in Italia ed all'Estero;
- k. gestire siti internet nell'ambito associativo;

*Esaltador
D. S. S. S.*





1. provvedere all'informazione dei propri associati con comunicazioni interne.

L'Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa e attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie e/o utili ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto della normativa vigente.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, come gli aiuti umanitari. L'Associazione si impegna a sostenere il lavoro delle Nazioni Unite (ONU) diffondendone principi e attività e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE - ACP.

L'Associazione potrà svolgere ogni attività e operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali in genere, mobiliari e immobiliari, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo.

Soci

Art. 6 - Soci

I soci dell'Associazione possono essere le persone fisiche o giuridiche, gli Enti di qualsiasi natura, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza, che secondo l'opinione del Consiglio direttivo, ne condividono gli scopi.

Art. 7 - Domanda di adesione da parte dei soci

Il socio che intende prender parte all'Associazione è tenuto a prestare domanda di adesione scritta al Consiglio direttivo.

Nella domanda di adesione presentata da una persona fisica è necessario, oltre ad allegare documento di riconoscimento e codice fiscale indicare quanto segue:

nome e cognome; data e luogo di nascita; località di residenza; indirizzo di residenza; nazione; nazionalità; codice fiscale; attività svolta.

Nella domanda inoltrata da persona giuridica (Associazione o Ente) essa deve contenere:

la denominazione o ragione sociale; la sede legale; l'attività svolta; il numero di C.F./Partiva IVA; il nome e cognome del rappresentante legale dell'Ente; l'organo che ha autorizzato la domanda; il numero dei soci.

Nel caso di persona giuridica, alla domanda di adesione va allegata la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- copia della delibera dell'organo che ha autorizzato la

domanda;

- copia del codice fiscale e partita iva dell'Ente;
- copia del documento di riconoscimento e codice fiscale del legale rappresentante.

Gli aspiranti soci devono impegnarsi ad accettare e a rispettare le disposizioni contenute nello statuto dell'Associazione, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio direttivo decide inappellabilmente sull'ammissione dei soci, con maggioranza dei suoi membri. La comunicazione al socio dell'avvenuta ammissione nell'Associazione deve essere inoltrata con uno dei seguenti mezzi: con lettera raccomandata, oppure a mezzo pec, posta elettronica o fax.

I membri dell'Associazione sono obbligati:

- a) ad adempiere allo statuto, a eventuali regolamenti interni e alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a versare la quota associativa annuale deliberata periodicamente dal Consiglio direttivo;
- c) a cooperare per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Potranno essere previste quote annuali di diverso importo per gli Enti associati, avuto riguardo al numero dei loro aderenti e al Paese a cui appartengono.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto

prima dello scadere dell'anno;

b) per recesso da comunicare per iscritto al Consiglio di-

rettivo;

c) per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in

base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di

atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronun-

ciata dal Consiglio direttivo previa contestazione dei fatti

sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti

interessate;

d) per delibera di esclusione da parte degli organi compe-

tenti quando il socio:

a. non osservi le disposizioni dello statuto, dei regola-

menti oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b. non adempia senza giustificato motivo agli impegni as-

sunti a qualunque titolo verso l'Associazione;

c. danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associa-

zione;

e) per ritardato e/o omesso pagamento della quota associa-

tiva annuale (la morosità verrà dichiarata dal Consiglio di-

rettivo);

f) per decesso;

g) per indegnità (l'indegnità verrà riconosciuta dall'As-

semblea dei soci).

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

La decadenza e l'esclusione devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata, pec, posta elettronica o fax all'interessato. Il recesso, la decadenza e l'esclusione hanno effetti immediati.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente, e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto e dei regolamenti emanati, a versare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea. I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Organi sociali

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea generale dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente e Vice Presidente

- Il Segretario e Tesoriere

- Il Collegio dei revisori dei conti (o revisore unico)

Art. 11 - Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

I soci devono essere convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza:

- almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;

- ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante (alternativamente):

- Lettera raccomandata;

- telegramma o fax.

- Posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC)

- Affissione nella sede sociale.

La comunicazione deve essere esposta nella sede sociale o inoltrata ai soci all'indirizzo risultante dagli atti dell'Associazione almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per l'assemblea.

Nei casi di urgenza almeno il giorno prima.

Le riunioni potranno essere tenute anche in videoconferenza o altro mezzo simile tra i soci.

L'Assemblea è altresì validamente costituita, anche senza formalità di convocazione:

- quando sia rappresentata l'intera compagine sociale;
- quando siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori (o revisore unico).

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- approvare il bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- approvare i Regolamenti interni;
- deliberare su ogni questione demandata all'assemblea per legge o portata su richiesta della stessa o del Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega scritta sino a quattro membri; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazio-

ni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo da un socio nominato dall'assemblea.

Il Presidente nomina un segretario. Delle riunioni dell'assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci più uno;

- in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati per delega.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci;

- in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati per delega.

Art. 12 - Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo com-

posto da tre membri a undici membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di cinque anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario Tesoriere.

Il Consiglio si riunisce:

- ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno da un terzo dei suoi membri;
- comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio o rendiconto e all'ammontare della quota sociale.

La convocazione del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno, avviene secondo le seguenti formalità:

- lettera raccomandata;
- telegramma o fax;
- posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC).

La comunicazione va inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della stessa data.

Le riunioni potranno essere tenute anche in videoconferenza o altro mezzo similare tra i membri.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza ef-

fettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto

favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità

prevale il voto di chi presiede;

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza

dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano

di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio si redige il relativo verbale su

apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal segreta-

rio.

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente

l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura

l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

II Consiglio direttivo ha potestà di amministrazione ordina-

ria e straordinaria.

Art 13 - Cessazione Componente del Consiglio direttivo

L'appartenenza al Consiglio cessa:

a) per dimissioni, comunicate al Presidente per iscritto.

Nel caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio

direttivo ha facoltà di cooptare il sostituto sino alla prima

Assemblea successiva cui spetta la nomina.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla sca-

denza degli altri Consiglieri.

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per

lo svolgimento del loro incarico e, se deliberato dall'Assem-

blea, un compenso per il loro ufficio.

Art. 14 - Poteri del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo:

- cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione ad eccezione di quella prevista nelle competenze assembleari o riservati per legge;
- fissa le norme per il funzionamento dell'associazione;
- redige i bilanci o rendiconti preventivi e consuntivi e li presenta all'assemblea;
- accoglie o respinge le domande dei soci;
- delibera in merito all'esclusione dei soci;
- compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione e gli eventuali altri Regolamenti interni.
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- nomina e istituisce Comitati scientifici e/o tecnici.
- la delega dei propri poteri a uno o più dei suoi membri, Presidente compreso, nominando anche uno o più Consiglieri delegati e stabilendone i compensi;
- promuove e autorizza la costituzione in altri Paesi di associazioni nazionali aventi scopi associativi analoghi a quelli dell'associazione, nonché piena autonomia giuridica,

patrimoniale e organizzativa;

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;

- conclude atti e contratti di ogni genere, riguardanti l'attività sociale;

- definisce l'ammontare delle quote annue associative e/o dei contributi, delle quote periodiche e le relative modalità di versamento;

- cura ogni altra attività prevista per legge o per esplicita attribuzione di competenza da parte dell'assemblea.

Art. 15 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente, che è anche Presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto dal consiglio a maggioranza semplice.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente o, in sua assenza, dal componente del comitato più anziano di età.

Art. 16 - Il Segretario e Tesoriere

Il segretario coadiuva il Presidente e svolge anche le fun-

zioni di Tesoriere.

Esso ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci e dei libri sociali;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- predispone lo schema del progetto di bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo, che sottopone al consiglio.

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo allo scadere del quinquennio medesimo.

- provvede a qualsiasi altra formalità amministrativa demandata per legge, per regolamento interno, per apposita deliberazione dell'assemblea e/o del Consiglio Direttivo.

Il segretario, in quanto anche tesoriere, può essere delegata alla firma sul/sui conto/i corrente/i dell'associazione, previa delibera da adottare dal Consiglio Direttivo stabilendone anche gli eventuali limiti e condizioni.

Art. 17 - Collegio dei revisori di conti (o Revisore unico)

La vita dell'Associazione è controllata da un Collegio di revisori (o Revisore unico) quando è previsto per legge o su e-

spessa deliberazione dell'organo assembleare.

Alternativamente l'assemblea, ricorrendone i presupposti di legge, potrà adottare la figura del Revisore unico oppure il Collegio dei revisori.

Quest'ultimo sarà composto da tre membri effettivi, di cui uno assumerà la figura di Presidente, e da due membri supplenti. Dei tre membri effettivi almeno uno deve essere scelto fra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili (nel caso di revisore unico è obbligatoria la scelta fra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili).

I revisori dei conti (o il revisore unico) sono nominati dall'Assemblea, che ne stabilisce il compenso, anche fra non associati e durano in carica cinque anni.

Patrimonio

Art 18 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative annuali;
- dai contributi dei soci e di terzi;
- da ogni altro bene immobile che dovesse pervenire all'Associazione;
- dalle riserve patrimoniali costituite dagli accantonamenti degli eventuali avanzi di gestione;
- da erogazioni e lasciti diversi;
- da donazioni;
- da attività di raccolta fondi;

- da corrispettivi specifici corrisposti dagli associati in relazione a servizi resi dall'Associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali;

- da ogni altra entrata, anche di natura commerciale marginale, che l'Associazione dovesse conseguire nel perseguimento dei fini associativi;

- da sovvenzioni o i contributi di enti pubblici o privati, nazionali o internazionali.

Art. 19 - Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile nè ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 - Bilancio o rendiconto

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilancio rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni,

i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 22 - Divieto di distribuzione utili

Durante la vita dell'associazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 23 - Impiego degli utili

L'associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 - Devoluzione del patrimonio

L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali e transitorie

Art.25 - Denominazione dell'associazione

L'associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizza-

zione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ON-
LUS" e dell'acronimo ONG Organizzazione non Governativa.

Art.26 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presenta-
te all'assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 (un ter-
zo) dei soci.


Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea, qua-
lunque sia il numero degli intervenuti, con il voto favorevo-
le della maggioranza assoluta dei soci presenti.

Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione


Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea
straordinaria dei soci che deve nominare uno o più liquidato-
ri, preferibilmente fra i soci stabilendone i poteri. Il pa-
trimonio sociale dovrà essere devoluto a enti non aventi sco-
po di lucro, organizzazioni nazionali e internazionali, isti-
tuti e organismi aventi scopo analogo a quello dell'Associa-
zione, individuati dal Consiglio direttivo o, in mancanza,
dall'assemblea.

Art.28 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimen-
to alle disposizioni in materia del Codice Civile e/o norme
vigenti sulle associazioni, nonché dal decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e
loro successive modificazioni.



Roberto Manfellotto



Registrato a San Severo
il 25-02-2013 al n. 988 S-15

Fotocopia in 9 fogli conforme al mio originale
n. 63.636 di Rep. N. 17.843 di Racc.

Che si rilascia per uso di SOCIETÀ

Rodi Gerganico, il 25-02-2013

Roberto Manfellotto

